

PROTOCOLLO PER LE SOSTITUZIONI IN UDIENZA

1. I sostituti d'udienza sono individuati sulla base di un elenco predisposto e tenuto dall'Ordine degli Avvocati di Torino, pubblicato dallo stesso nella sezione dedicata al Comitato Pari Opportunità, Elenco difensori.
2. L'elenco sarà aggiornato annualmente e sarà curato ad inizio anno dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino, previa apposita consultazione con gli iscritti, unitamente al Comitato Pari Opportunità.
3. Sono inseriti nell'elenco le avvocate, gli avvocati, le praticanti abilitate ed i praticanti abilitati dell'Ordine di Torino che ne facciano richiesta. E' requisito necessario non essere mai stati sottoposti a sanzioni disciplinari superiori all'avvertimento ed aver adempito al dovere formativo nel triennio precedente.
4. Ogni Collega che intenda iscriversi nell'elenco, al fine di garantire un'adeguata difesa tecnica deve indicare le materie (civile, lavoro, famiglia, penale, amministrativo, tributario) e le autorità giudiziarie per le quali dichiara sotto la propria responsabilità di essere in grado di fornire adeguata sostituzione. Le materie e le autorità giudiziarie dovranno essere specificate nella scheda di iscrizione, che è allegata al presente protocollo e che ne fa parte integrante (all. A)
5. La possibilità di sostituzione processuale può essere utilizzata da tutti gli iscritti agli Ordini del Distretto della Corte d'Appello del Piemonte e della Valle d'Aosta.
6. Sul sito si potranno reperire i nominativi di più avvocate/i e praticanti abilitate/i al patrocinio, suddivisi per materia. Il richiedente potrà scegliere tra tutti i nominativi indicati nell'elenco settimanale e contatterà direttamente il collega, a mezzo pec, per richiedere la disponibilità e, con qualunque altro mezzo utile, per fornire istruzioni per l'udienza. L'incaricato dovrà fornire riscontro alla richiesta sempre a mezzo pec.
7. Il difensore sostituto si impegna a presenziare personalmente all'incombente per il quale è stato contattato senza a propria volta farsi sostituire da alcuno. In caso di sopravvenuta impossibilità dopo l'accettazione della sostituzione, il sostituto curerà di comunicare tempestivamente al richiedente, comunque anche a mezzo pec, l'impedimento affinché questi possa rivolgersi ad altro soggetto inserito nell'elenco. La mancata presentazione senza giusta causa comporta la cancellazione dall'elenco e l'eventuale segnalazione, a discrezione del COA, al CDD per l'eventuale avvio di indagine disciplinare.
8. Il sostituto d'udienza ha diritto ad essere retribuito nella misura e nei termini concordati direttamente tra le parti,
9. Il sostituto non potrà prendere contatti con l'assistito del richiedente per quanto concerne la causa oggetto di udienza, se non per necessità processuali e di concerto con il delegante.
10. Onerato del pagamento è il Collega richiedente la sostituzione, il sostituto d'udienza dovrà rilasciare idonea parcella.

11. Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino ed il Comitato Pari Opportunità non si assumono alcuna responsabilità in ordine alla prestazione del servizio né in merito al pagamento del compenso, non potendosi configurare alcun vincolo di solidarietà attiva e passiva nell'assunzione dell'obbligazione al pagamento o di corretta esecuzione della prestazione professionale